

COMMENTO: Il nuovo accesso civico FOIA

Il 23.12.2017 è entrato in vigore il cd. "Decreto Foia" (d.legs. 97/2016) che ha novellato il d. legs. 33/2013 affiancando all'accesso civico tradizionale ivi previsto il NUOVO accesso civico generalizzato inteso come diritto in capo a chiunque di accedere ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni ULTERIORI rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. legs. 33/2013.

E' stato creato un NUOVO diritto di accesso non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti avente ad oggetto TUTTI i dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, con la RATIO di favorire un controllo diffuso sull'operato e sulla spesa delle Pubbliche Amministrazioni oltre che sull'utilizzo di risorse pubbliche.

L'accesso civico tradizionale, di cui al d.legs. 33/2016 rimane anche oggi istituito circoscritto ai soli atti e documenti oggetto di obbligo di pubblicazione e costituisce a tutt'oggi un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

Di necessità il SITO INTERNET dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, dovrà contenere le informazioni sul nuovo accesso civico, ulteriore rispetto all'accesso civico tradizionale e al diritto di accesso ex lege 241/90.

Sicuramente si è verificata una "rivoluzione copernicana" in materia di accesso passando da un contesto dove gli atti erano accessibili in presenza di un interesse e dove era escluso un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione (legge 241/90) ad un accesso libero a tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico d. legs. 33/2013) con facoltà di richiederne la pubblicazione se omessa con tanto di potere sostitutivo all'interno della struttura burocratica dell'Ente, all'accesso libero a tutti gli atti detenuti dall'Amministrazione, anche a quelli non oggetto di pubblicazione obbligatoria al fine di creare un controllo diffuso sull'operato e sulla spesa dell'Amministrazione.

Chiaramente il NUOVO ACCESSO CIVICO interagisce anche sull'accesso ex lege 241/90 dal momento che l'accesso ex lege 241/90 è oggi simile all'accesso dei cittadini (ex art. 10 d.legs. 267/00) e dei consiglieri comunali, avendo perso, con il decreto 97/2016, la necessità della motivazione e dello specifico interesse. Oggi anche chi agisce ex lege 241/90 non deve più motivare le ragioni dell'accesso, prevale il FOIA e il nuovo accesso civico, salvo il rispetto dei diritti dei terzi (privacy ed elementi coperti da privativa e segreto industriale o la cui rivelazione costituisce danno).

COSA PREVALE OGGI : LA SOSTANZA ? LA FORMA ?

In altri termini l'accesso deve essere concesso anche a fronte di una domanda malformata, o che non tiene conto delle ultime disposizioni di legge ?

Posso cioè rigettare una domanda di accesso ex lege 241/90 ritenendola non motivata in relazione a un documento detenuto dall'Amministrazione ?

RISPOSTA: oggi ciò non è consentito e il terzo richiedente vede la propria posizione soggettiva assimilata a quella di un cittadino o di un consigliere comunale che possono proporre domanda di accesso senza fornire alcuna motivazione.

Oggi risulta prevalente la lotta alla corruzione, e da un bisogno di conoscere si è passati ad un diritto di conoscere fatto salvo il rispetto di dati individuali protetti da privacy o da privativa industriale o da interessi privati giuridicamente rilevanti.

PRODROMI del NUOVO accesso civico: legge n. 349 del 1986 in materia di accesso ambientale: "qualsiasi cittadino può accedere alle informazioni sullo stato dell'Ambiente presso gli uffici della P.A."

L'accesso in materia ambientale non è condizionato alla dimostrazione della titolarità di uno specifico interesse concreto.

LA TRASPARENZA DA MEZZO A TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DIVIENE OGGI STRUMENTO PER GARANTIRE UN CONTROLLO DIFFUSO SULL'OPERATO DELLA P.A., L'ACCESSO E' QUINDI SLEGATO DA UNA TUTELA DI UNA SITUAZIONE SOGGETTIVA E PREVALE LA LOTTA ALLA CORRUZIONE IN SENSO AMPIO, INTESA QUALE DEVIATIONE DALLE REGOLE DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.